



REGOLAMENTO DEL CORSO DI STUDIO IN ECONOMIA BANCARIA E FINANZIARIA

COORTE 2024

ARTICOLO 1

Funzioni e struttura del Corso di Studio

1. Il Corso di Laurea in Economia Bancaria e Finanziaria (CLEBF) è organizzato secondo le disposizioni previste dalla classe delle lauree in “Scienze dell’economia e della gestione aziendale”.
2. Il CLEBF afferisce al Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi (di seguito indicato con Dipartimento DEMM) dell’Università degli Studi del Sannio.
3. Il Consiglio di Corso di Laurea in Economia Bancaria e Finanziaria, di seguito indicato con CCLEBF, è l’organo di indirizzo, programmazione e controllo delle attività didattiche del CLEBF. La composizione e le funzioni del CLEBF sono regolate dalle pertinenti disposizioni dei Regolamenti e dello Statuto di Ateneo. La struttura organizzativa del CLEBF è deliberata dal CCLEBF.
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) e il Regolamento Didattico di Dipartimento (RDD), disciplina l’organizzazione didattica del CLEBF per quanto non definito dai predetti Regolamenti. L’ordinamento didattico del CLEBF, con il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema ministeriale, costituisce parte integrante del presente Regolamento.
5. Il presente Regolamento viene annualmente adeguato all’offerta formativa pubblica ed è, di conseguenza, legato alla coorte riferita all’anno accademico di prima iscrizione.
6. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche sono di norma quelle del Dipartimento DEMM, fatta salva la possibilità che alcuni insegnamenti possano essere mutuati o tenuti presso altri Corsi di Studio dell’Ateneo. Le attività didattiche potranno essere svolte presso altre strutture didattiche e scientifiche dell’Università degli Studi del Sannio, nonché presso enti esterni, pubblici e privati, nell’ambito di accordi e convenzioni specifiche.

ARTICOLO 2

Obiettivi formativi

1. Il CLEBF si propone di formare laureati dotati di conoscenze e competenze multidisciplinari richieste alle figure professionali operanti nel macro-settore dei servizi bancari, finanziari e assicurativi. In particolare, il percorso formativo, proposto consente di: acquisire una solida conoscenza dei sistemi economici, finanziari, giuridici, aziendali e la capacità di inquadrare correttamente i fenomeni economici, finanziari e creditizi nel contesto macroeconomico, sia nazionale che internazionale; accrescere l'autonomia di giudizio nella formulazione e applicazione consapevole delle decisioni tecniche nell'ambito dei processi di intermediazione finanziaria e dei mercati dei capitali; sviluppare capacità di applicazione delle conoscenze tecnico-finanziarie necessarie per valutare le scelte di investimento e finanziamento delle famiglie e delle imprese, oltre che le modalità con cui esse si realizzano attraverso i circuiti finanziari diretti e indiretti; migliorare le abilità comunicative per trasmettere in modo chiaro, conciso e persuasivo le conoscenze acquisite ai diversi interlocutori esperti e non. La preparazione acquisita consente, inoltre, al laureato di proseguire la formazione *post lauream* (Laurea Magistrale, Master, Dottorato).

2. Nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti la classe della laurea triennale in Economia Bancaria e Finanziaria, i laureati devono dimostrare di possedere: a) le conoscenze teoriche, le metodologie e le tecniche specifiche finalizzate a formare competenze adeguate al macro settore di applicazione professionale, per facilitare il loro inserimento nelle aziende bancarie, finanziarie e assicurative; b) conoscenze, metodologie e strumenti analitici di metodi matematici per l'economia e la finanza, e della statistica, utili per supportare i processi decisionali nell'ambito delle aziende di servizi bancari e finanziari; c) le metodologie e gli strumenti analitici necessari per acquisire le competenze di base nella comprensione e interpretazione di fenomeni economici; d) competenze e tecniche per la redazione e la lettura dei principali documenti di natura contabile e finanziaria, e i principi, i modelli e gli strumenti decisionali del management dei servizi; e) autonomia di giudizio e attitudine all'analisi ragionata e critica dei problemi e degli istituti oggetto di studio, anche in vista della prosecuzione del proprio percorso formativo, con l'accesso alla Laurea Magistrale; f) abilità argomentative e comunicative, arricchite da un'adeguata conoscenza della lingua inglese specie con riguardo alle tematiche economiche e finanziarie; g) capacità di approfondimento e di autonomo aggiornamento delle conoscenze e competenze alla luce dell'evoluzione dei sistemi economici e finanziari.

ARTICOLO 3

Requisiti di ammissione e modalità di verifica

1. Il CLEBF è ad accesso non programmato.
2. Per essere ammessi al CLEBF occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti.
3. Per assicurare una proficua frequenza delle attività formative lo studente dovrà essere in possesso di un'adeguata preparazione iniziale.
4. La verifica della preparazione iniziale avviene mediante una prova di orientamento, obbligatoria ma non selettiva, basata su un test a risposta multipla e quesiti su: a) comprensione verbale; b) logica; c) matematica; d) lingua inglese. Tale prova è organizzata ed erogata in collaborazione con il CISIA (www.cisiaonline.it), in modalità *on line* (test TOLC-E), presso le aule informatiche del Dipartimento DEMM e dell'Ateneo. Le date di somministrazione dei test sono pubblicate sul portale di Ateneo. L'iscrizione al test *on line* è gestita direttamente dal CISIA tramite il suo sito web. Il test *on line* può essere sostenuto più volte in una qualsiasi delle sedi associate al CISIA. La partecipazione al TOLC-E richiede il versamento al CISIA di un contributo di partecipazione. Possono essere immatricolati al CLEBF solo ed esclusivamente gli studenti che:
 - a. abbiano sostenuto, con qualsiasi esito, il test *on line* TOLC-E del CISIA;
 - b. rientrino in uno dei casi di esonero dalla prova di orientamento.
5. La prova di orientamento si ritiene superata qualora, a seguito dello svolgimento del test *on line* TOLC-E del CISIA, il punteggio totale ottenuto sia pari almeno a 10 (con esclusione del punteggio ottenuto al test di lingua inglese) e il punteggio ottenuto nella sezione relativa alla matematica sia pari almeno a 3.
6. A seguito del punteggio ottenuto nella prova di orientamento, lo studente può avere assegnati specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA). È prevista l'attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi in caso di mancato raggiungimento di un punteggio totale almeno pari a 10 e di un punteggio al test della sezione di matematica almeno pari a 3. L'attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi non preclude la possibilità di immatricolarsi e di frequentare le lezioni.
7. A beneficio degli studenti ai quali è attribuito un OFA per il mancato superamento del test d'ingresso in relazione alla sezione di matematica, il CLEBF eroga un apposito precorso, all'esito del quale sono previste prove di verifica delle competenze acquisite. Lo studente assolve l'OFA mediante il superamento della predetta prova. A beneficio degli studenti ai quali è attribuito un OFA per il mancato superamento del test d'ingresso in relazione alle sezioni di logica e

comprensione verbale, il CLEBF eroga un apposito precorso, che prevede attività formative finalizzate allo sviluppo di competenze logico-argomentative e di analisi e comprensione di testi, all'esito del quale sono somministrate prove di verifica dell'apprendimento articolate in quesiti a risposta multipla. Lo studente assolve l'OFA mediante il superamento della predetta prova. Le prove di verifica finalizzate all'assolvimento degli OFA possono essere sostenute solo da studenti regolarmente immatricolati al CLEBF.

8. L'assolvimento degli OFA relativi alle sezioni di logica e comprensione verbale è condizione necessaria per il sostenimento degli esami di profitto e per l'iscrizione al secondo anno di corso. L'assolvimento degli OFA relativi alla sola sezione di matematica è condizione necessaria per il sostenimento dell'esame di profitto di "Metodi matematici per l'economia e la finanza" e per l'iscrizione al secondo anno di corso. In fase di rinnovo dell'iscrizione per l'anno successivo a quello di immatricolazione, lo studente, che non abbia assolto gli OFA, può iscriversi nuovamente al primo anno di corso come studente "ripetente".

9. Sono esonerati dal test di ingresso gli studenti che: abbiano sostenuto lo stesso test CISIA presso altro Ateneo; siano già stati iscritti ad un Corso di Laurea dell'Università del Sannio o di altro Ateneo, in un anno accademico precedente a quello per cui la prova di orientamento si svolge, chiedano il passaggio al CLEBF; chiedano l'iscrizione per il conseguimento di un secondo titolo accademico; siano già stati iscritti al Dipartimento DEMM dell'Università del Sannio (o alle ex Facoltà SEA, Economia, Giurisprudenza), rinunciatari o decaduti ai sensi del RDA; rinunciatari o decaduti, già iscritti a Corsi di Laurea della classe L18 o della classe 17 (*ex* D.M. 509/1999) di altri Atenei.

10. Agli studenti esonerati dal test di ingresso sono attribuiti gli OFA, tranne nei casi in cui:

- a. abbiano sostenuto in passato, con successo, il test di ingresso CISIA TOLC-E;
- b. abbiano superato (o ottenuto mediante convalida), nel loro precedente percorso di studi accademico, almeno sei (6) CFU dell'area Matematica (Settori scientifico disciplinari: "MAT" o "SECS-S/06").

ARTICOLO 4

Durata del corso di studio e crediti formativi universitari

1. La durata normale del corso è pari a tre anni. Per il conseguimento del titolo accademico lo studente deve aver raggiunto almeno 180 crediti formativi universitari (CFU).

2. A 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per lo studente, di cui le ore di didattica

frontale, determinate dal CLEBF, sono pari a 7. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti. È altresì possibile l'iscrizione a tempo parziale, secondo le regole stabilite dal Regolamento degli Studenti.

3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le modalità stabilite all'art. 6 del presente Regolamento, in accordo con il RDA e il RDD.

ARTICOLO 5

Offerta formativa e tipologia delle attività didattiche

1. Il percorso formativo, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente Regolamento, presenta un unico curriculum. Il prospetto delle attività formative programmate, comprensivo dell'indicazione delle propedeuticità, è descritto nel piano degli studi pubblicato sul *Course Catalogue Unisannio*.

2. Le attività formative sono organizzate in insegnamenti erogati nell'ambito di due semestri, secondo un calendario didattico approvato dal Consiglio di Dipartimento ai sensi del RDD e nel rispetto del RDA. Gli insegnamenti sono di norma monodisciplinari e affidati a un unico docente. Qualora ne sorga l'esigenza, possono essere articolati in moduli affidati alla cura di più di un docente.

3. Le forme didattiche adottate all'interno del CLEBF sono quelle convenzionali, costituite oltre che dalle lezioni, anche a cattedre congiunte, dalle esercitazioni, dai seminari e dai laboratori didattici. Le esercitazioni e i laboratori mirano a consentire agli studenti di acquisire il necessario approccio con la dimensione pratico-applicativa degli studi economici. I seminari, quali incontri di studio e ricerca con la partecipazione di docenti universitari e/o di esperti della materia, sono finalizzati ad offrire agli studenti occasioni di riflessione e approfondimento in merito ad argomenti di particolare interesse scientifico e culturale.

3. Il Consiglio del CLEBF può decidere di consentire lo svolgimento di attività didattiche a distanza regolandone le modalità.

4. La frequenza delle lezioni non è obbligatoria, ma è fortemente consigliata e rientra tra i doveri di formazione dello studente, accanto allo studio individuale. Il CLEBF delibera iniziative volte a favorire la frequenza.

5. La comunicazione dei giorni e degli orari delle lezioni è assicurata mediante il sito internet del CLEBF. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, comprese le attività di tutorato e di ricevimento studenti. Qualora, per un giustificato motivo, l'attività didattica non possa essere svolta nei giorni e negli orari previsti, il docente deve darne tempestiva comunicazione agli studenti e al Supporto amministrativo didattico per i provvedimenti di competenza.

6. Prima dell'avvio dell'insegnamento di lingua inglese attivato all'interno del CLEBF, agli studenti è somministrato un Test di posizionamento, al fine di stabilire il livello di conoscenza linguistica. L'accertamento delle conoscenze linguistiche è gestito dal Centro Linguistico di Ateneo (CLAUS). Gli studenti sprovvisti del livello richiesto per l'accesso ai corsi di lingua, possono acquisirlo frequentando i corsi gratuiti organizzati dal Dipartimento o dal Centro Linguistico di Ateneo (CLAUS).

7. Concorrono al raggiungimento del numero di CFU necessario per il conseguimento del titolo accademico 6 CFU relativi alla conoscenza della Lingua Inglese, tale da portare lo studente da un livello di conoscenza A2 a un livello B1.

8. Concorrono al raggiungimento del numero di CFU necessario per il conseguimento del titolo accademico i 3 CFU conseguibili mediante tirocini curriculari, che possono svolgersi in collaborazione con soggetti ospitanti esterni, pubblici o privati, italiani o stranieri, a seconda delle occorrenze, essendovene concreta praticabilità e riscontrandosene l'opportunità formativa. Tali attività devono essere approvate singolarmente dal Consiglio del CLEBF e svolgersi sotto la responsabilità didattica di un docente del CLEBF. Se durante il percorso formativo, lo studente è impegnato, in modo documentato, in attività di servizio civile universale rilevanti per la crescita professionale e per il *curriculum* degli studi, tali attività possono essere riconosciute come sostitutive, in tutto o in parte, del tirocinio curriculare fino a un massimo di 3 CFU.

9. Nel quadro di una crescente integrazione con istituzioni universitarie italiane e straniere, è prevista la possibilità di sostituire attività formative svolte nel CLEBF con altre discipline insegnate in Università italiane o straniere. Ciò può avvenire con altre istituzioni universitarie o di analoga rilevanza culturale nel quadro di accordi e programmi internazionali, di convenzioni inter-Ateneo, o di specifiche convenzioni proposte dal CLEBF, e approvate dal Consiglio di Dipartimento e deliberate dal competente organo accademico.

ARTICOLO 6

Verifiche del profitto

1. Al termine di ciascuna attività formativa è prevista una verifica del profitto. Per le attività formative articolate in moduli, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento della verifica del profitto, lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa.
2. Le verifiche del profitto, che si effettuano previa identificazione del candidato e sono pubbliche, possono consistere in prove scritte e/o orali, secondo quanto disposto dal docente titolare dell'insegnamento. Prima dell'inizio di ogni anno accademico, le modalità di svolgimento delle verifiche del profitto, comprese quelle intermedie, sono descritte in maniera dettagliata dai docenti titolari degli insegnamenti nelle apposite schede pubblicate *online* sul *Course Catalogue Unisannio*.
3. I docenti titolari degli insegnamenti erogati dal Corso di Studio assicurano lo svolgimento di almeno una prova intercorso in relazione alle attività formative cui è assegnato un numero di CFU pari o superiore a 9. Tali prove *in itinere* sono destinate agli studenti che abbiano frequentato almeno il 70% delle lezioni e agli studenti c.d. lavoratori che presentino idonea certificazione attestante il proprio *status*. I docenti possono estendere l'accesso alle verifiche intermedie dell'apprendimento a tutti gli studenti, ancorché non frequentanti, e in relazione a tutti gli insegnamenti di cui sono titolari, a prescindere dal numero di CFU previsto.
4. I periodi di svolgimento delle sessioni degli esami di profitto e delle verifiche intermedie sono indicati nel calendario didattico approvato dal Consiglio di Dipartimento. Nelle sessioni ordinarie, gli appelli sono fissati al termine dell'erogazione delle singole attività formative. In aggiunta alle sessioni ordinarie, possono istituirsi sessioni straordinarie, anche alla luce degli esiti del monitoraggio delle carriere degli studenti, prestando particolare attenzione agli iscritti al primo anno, fuori corso, in ritardo con il sostenimento degli esami di profitto o per i quali siano state obiettivamente riscontrate significative criticità durante il percorso formativo, lavoratori, trasferiti da altri Corsi di Laurea (ovvero che abbiano effettuato opzioni da precedenti ordinamenti del CdS), studentesse in maternità, studenti-genitori con figli non superiori ai cinque anni, studenti con bisogni educativi speciali (con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento o svantaggio sociale e culturale), studenti autorizzati alla prenotazione della seduta di laurea con al più una prova di verifica, oltre alla prova finale, ancora da espletare per completare il ciclo di studi. Questi ultimi possono richiedere l'appello straordinario solo una volta nel corso dell'anno accademico.
5. Il calendario degli appelli d'esame relativi ai singoli insegnamenti è pubblicato, con congruo

anticipo, sul sito del CLEBF. Le date degli esami, una volta rese pubbliche *on line*, non possono essere in alcun caso anticipate. Qualora, per un giustificato motivo, un appello d'esame debba essere posticipato, il docente deve darne tempestiva comunicazione agli studenti e al Supporto amministrativo didattico per i provvedimenti di competenza.

5. Il Regolamento degli Studenti disciplina i requisiti di ammissione agli esami, le modalità di prenotazione e svolgimento degli stessi, le modalità di accettazione da parte dello studente e successiva verbalizzazione degli esiti, nonché i casi di annullamento.

ARTICOLO 7

Prova finale

1. Dopo aver superato le prove di verifica del profitto relative a tutti gli insegnamenti inclusi nel piano di studi, lo studente è ammesso a sostenere la prova finale per il conseguimento del titolo accademico.
2. La prova finale ha lo scopo di verificare che, in riferimento ai contenuti tipici del piano di studi, il candidato possieda conoscenza sicura dell'argomento specifico oggetto della stessa e delle sue implicazioni operative, autonomia di giudizio, capacità espositiva e di sintesi critica.
3. Per conseguire il titolo accademico, è necessario che il candidato predisponga, presenti e discuta un elaborato scritto avente ad oggetto un argomento di una disciplina del Corso di Studio tratto dall'elenco di cui al comma successivo.
4. Ciascun docente, di ruolo, supplente o a contratto, sottopone annualmente all'approvazione del Consiglio di Corso di Studio un elenco di almeno 10 argomenti, da cui lo studente può selezionare quello da sviluppare nel suo elaborato. Ciascun docente pubblica l'elenco degli argomenti approvati nella relativa scheda-insegnamento.
5. Ciascun docente, indipendentemente dal numero di insegnamenti impartiti nel corso dell'anno accademico, non può ricevere in carico più di 10 prove finali per ogni anno solare.
6. Lo studente formula al Supporto Amministrativo Didattico la richiesta di assegnazione del docente, dell'insegnamento e dell'argomento della prova finale tratto dall'elenco di cui al comma 4. In alternativa, previa approvazione da parte del docente relatore, lo studente può richiedere di redigere l'elaborato e relazionare sulle attività svolte nell'ambito di un tirocinio o altro progetto di ricerca.
7. L'assegnazione di cui al comma precedente è approvata dal Presidente del Corso di Studio, previa verifica, a cura del Responsabile del Supporto Amministrativo Didattico, del raggiungimento da parte dello studente di almeno 130 CFU attraverso il superamento degli esami di profitto, nonché della disponibilità del docente in riferimento al numero di prove

finali già prese in carico. La conferma dell'assegnazione è trasmessa allo studente entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Gli elenchi delle richieste accolte e delle assegnazioni effettuate sono pubblicati sul sito internet del Dipartimento. Con le medesime modalità, è reso pubblico, per ciascun docente, l'elenco annuale aggiornato delle prove finali assegnategli.

8. Lo studente, che non riesce a laurearsi entro il termine di un anno dalla data in cui ha avuto l'assegnazione della prova, deve chiederne il rinnovo, prima della scadenza del termine predetto.
9. Per essere ammesso alla presentazione e discussione dell'elaborato di laurea, lo studente deve aver superato tutti gli esami di profitto e aver conseguito tutti i CFU previsti dal proprio piano di studi almeno trenta giorni prima della data prevista per la seduta di laurea.
10. La presentazione e discussione dell'elaborato di laurea avviene dinanzi a una Commissione di valutazione, presieduta dal docente titolare dell'insegnamento oggetto della prova e identificata nella stessa Commissione degli esami di profitto. Nel caso in cui la prova finale presenti profili interdisciplinari, la Commissione può essere integrata, su richiesta del docente relatore, con Decreto del Direttore del Dipartimento. All'esito della discussione dell'elaborato predisposto dallo studente, la Commissione di valutazione attribuisce un voto espresso in trentesimi e trasmette il relativo verbale al Supporto Amministrativo Didattico. Le Commissioni di valutazione si riuniscono nelle date definite nel Calendario didattico del Dipartimento.
11. Per il conferimento e la proclamazione della Laurea triennale, il Direttore di Dipartimento nomina una Commissione di Laurea, che si riunisce in apposita seduta pubblica, secondo il calendario delle sedute di laurea approvato dal Consiglio di Dipartimento. La Commissione effettua una valutazione complessiva sulla carriera dello studente, attraverso un voto finale espresso in centodecimi e formulato nel rispetto dei criteri di cui al comma successivo.
12. Il voto di laurea, espresso in centodecimi, è ottenuto sommando i seguenti punteggi:
 - a) il voto di partenza, calcolato come media ponderata dei voti conseguiti dallo studente negli esami di profitto, utilizzando come pesi i crediti effettivi relativi a tutti gli esami previsti nel piano di studio dello studente, per i quali sia stato attribuito un voto in trentesimi; un punteggio pari a 0,04 per ciascun credito superato con lode;
 - b) un punto di premialità se lo studente consegue il titolo accademico entro la durata normale del ciclo di studi;
 - c) un punto di premialità per lo studente che si sia iscritto al secondo anno di corso avendo conseguito, entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di prima immatricolazione, almeno 40 CFU;
 - d) un punto di premialità per lo svolgimento di un tirocinio curriculare non inferiore a 150 ore, ossia pari a 6 cfu (di cui 3 cfu curricolari obbligatori + 3 cfu opzionali), oppure per lo

svolgimento di un tirocinio nell'ambito del programma Erasmus;

- e) fino a un massimo di un punto di premialità per la partecipazione a seminari o convegni realizzati nell'ambito del Dipartimento e autorizzati dal Direttore dello stesso;
- f) il punteggio attribuito dalla Commissione di Laurea sulla base del voto espresso in trentesimi ai sensi del precedente comma 10.

13. Il voto di partenza, risultante dalla media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami di profitto, con l'aggiunta degli eventuali incrementi premiali richiamati al comma precedente, è arrotondato all'unità per difetto qualora il decimale sia inferiore a 0,5 e per eccesso qualora il decimale sia equivalente o superiore a 0,5.

14. La Commissione di Laurea, sulla base del verbale trasmesso dalla Commissione di valutazione ai sensi del precedente comma 10, attribuisce ad essa fino a 5 punti, secondo lo schema seguente:

- da 30/30 a 30/30 con lode fino a 5 punti;
- da 27/30 a 29/30 fino a 4 punti;
- da 24/30 a 26/30 fino a 3 punti;
- da 21/30 a 23/30 fino a 2 punti;
- da 18/30 a 20/30 fino a 1 punto.

Qualora il candidato abbia ottenuto il voto massimo, la Commissione può attribuire la lode, con votazione unanime, sulla base della valutazione complessiva della carriera dello studente. La menzione accademica può essere attribuita con decisione unanime della Commissione, a condizione che il laureando abbia conseguito il titolo durante il normale ciclo di studi con il voto di 110/110 e lode dopo essere stato ammesso alla seduta di laurea con voto di partenza, al netto di eventuali premialità, pari almeno a 107/110.

ARTICOLO 8

Singoli corsi di insegnamento

1. Coloro i quali siano in possesso dei requisiti necessari per iscriversi al CLEBF o siano già in possesso di un titolo accademico possono iscriversi a singoli insegnamenti erogati dall'Ateneo. Le modalità di iscrizione, frequenza delle attività formative e sostenimento degli esami di profitto sono disciplinate dal Regolamento degli Studenti.

ARTICOLO 9

Piano carriera

1. Il CLEBF determina annualmente i percorsi formativi consigliati, precisando anche gli spazi per le scelte autonome degli studenti.
2. Lo studente presenta il proprio piano carriera, nel rispetto dei vincoli previsti dal decreto ministeriale relativo alla classe delle lauree triennali in Scienze dell'Economia e della Finanza, mediante apposita procedura di compilazione *on line* nell'area riservata agli studenti del portale di Ateneo, entro i termini annualmente stabiliti.
3. Il piano carriera non aderente ai percorsi formativi consigliati, ma conforme all'ordinamento didattico, è sottoposto all'approvazione del CCLEBF.
4. L'istanza di inserimento tra le attività formative a scelta dello studente di insegnamenti diversi da quelli erogati dal CLEBF deve essere indirizzata al Presidente del Corso stesso e approvata dal CCLEBF. Senza necessità di previa autorizzazione del CCLEBF, gli iscritti al Corso possono frequentare insegnamenti attivi presso altri Corsi di Studio del Dipartimento, che siano stati espressamente inclusi nell'offerta didattica tra le attività formative a scelta.
5. Gli studenti iscritti al CLEBF possono inserire nel proprio piano di studi attività formative in sovrannumero nel rispetto del Regolamento degli Studenti.
6. A beneficio degli studenti impegnati negli studi a tempo parziale sono predisposti e pubblicati sul sito del CLEBF appositi percorsi formativi nel rispetto del RDD e del Regolamento degli Studenti.

ARTICOLO 10

Riconoscimento di CFU in caso di trasferimenti, passaggi e opzioni da previgenti ordinamenti didattici

1. Agli studenti provenienti da altri Atenei o da altri Corsi di Laurea dell'Università del Sannio sono riconosciuti i CFU acquisiti in corsi universitari che abbiano assicurato l'erogazione di attività formative coerenti con le conoscenze richieste dal CLEBF. Sul riconoscimento dei CFU delibera il CCLEBF, anche in caso di istanze di opzione da previgenti ordinamenti.

ARTICOLO 11

Orientamento, Tutorato, Tirocini post-laurea

1. I docenti del CLEBF svolgono attività di tutorato finalizzate a supportare il percorso formativo degli studenti in rapporto alle specifiche materie oggetto dei diversi insegnamenti.
2. Il CLEBF promuove servizi finalizzati a sostenere e orientare, *in itinere*, i propri iscritti nella pianificazione del percorso formativo e nel superamento di specifiche criticità. Peculiare attenzione è riservata alle esigenze degli studenti iscritti al primo anno di corso, degli studenti fuori corso o, comunque, in ritardo con il sostenimento degli esami di profitto, nonché degli studenti lavoratori.
3. Il CLEBF, sensibile alle esigenze degli studenti universitari con bisogni educativi speciali, predispone servizi finalizzati a rendere effettivo non solo il diritto allo studio delle persone con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento o con svantaggio sociale e culturale, ma, in senso più ampio, la loro inclusione all'interno della vita accademica. A disposizione di tali studenti sono previsti sussidi didattici e tecnici specifici e il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato.
4. Il CLEBF offre servizi di supporto e consulenza agli studenti immatricolati, attraverso iniziative che prevedano l'assegnazione di un docente tutor a ciascuno di essi, finalizzato, attraverso incontri e colloqui, a guidare lo studente durante il primo anno e ad affrontare problemi e difficoltà in grado di condizionare il rendimento universitario.
5. Il CLEBF, nell'ambito delle iniziative promosse dall'Ateneo e dal Dipartimento, prevede servizi di orientamento in uscita - anche finalizzati ad agevolare la scelta del percorso di formazione universitaria magistrale - e di *placement* destinati a fornire: informazioni sui profili professionali dei laureati e di prima accoglienza delle richieste di lavoro e di tirocinio che pervengono dalle imprese; consulenza per l'individuazione di una rosa di candidati con un profilo professionale coerente con i fabbisogni dell'impresa stessa; percorsi di accompagnamento per preparare i laureati a gestire in maniera competente e autonoma la propria ricerca attiva del lavoro; colloqui individuali di orientamento in uscita; iniziative volte a moltiplicare le opportunità di orientamento al lavoro; iniziative di incontro fra aziende e laureati.
6. Il CLEBF organizza tirocini post-laurea, destinati ai neolaureati, attraverso selezioni specifiche organizzate in collaborazione con soggetti esterni, pubblici e privati.